



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE

0008083-14/03/2024-DGPRES-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

USMAF-SASN - SEDI

E per conoscenza
Ufficio Gabinetto del Ministero della salute

Ufficio 3 ex DGPRES

Ufficio 5 ex DGPRES

Ex Direzione generale della comunicazione e dei rapporti
europei e internazionali – DGCORI

Ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari - DGSFA

Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
PEC: ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PEC: dip.trasporti@pec.mit.gov.it
Comando Generale delle Capitanerie di Porto
PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

Istituto Superiore di Sanità
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
PEC: adm.direttore@pec.adm.gov.it
dir.antifrodecontrolli@pec.adm.gov.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

Autorità di Sistema Portuali
SEDI
segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com
protocollo@pec.adspmarligureorientale.it
adsp@pec.portaltotirreno.it
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
protocollogenerale@cert.porto.na.it
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it
adsp@pec.adspmaredisardegna.it
info@pec.portpalermo.it
adspmaresiciliaorientale@pec.it
protocollo@pec.adspmam.it
protocollo.autportta@postecert.it
segreteria@pec.porto.ancona.it
port.ravenna@legalmail.it
autoritaportuale.venezia@legalmail.it
pec@cert.porto.trieste.it

Assarmatori
PEC: assarmatori@pec.assarmatori.eu
Confitarma
MAIL: confitarma@confitarma.it

OGGETTO: Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue. Chiarimenti alla circolare n. prot. 4753 del 14 febbraio 2024.

1. Introduzione

Si fa seguito alla circolare di cui all'oggetto, prot. 4753-14/02/2024-DGPRE-MDS-P, recante "*Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani*", per fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Occorre anzitutto specificare che le misure di vigilanza sanitaria si applicano ai mezzi di trasporto ed alle merci che provengono dai Paesi in cui è presente l'*Aedes aegypti*, vettore maggiormente competente per la trasmissione della dengue, nonché dai Paesi dove il rischio di contrarre la patologia sia frequente e continuo, secondo quanto riportato dal Centre for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense (<https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html>), ed in ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. (Cfr. Circolare del 14 febbraio 2024 - **Allegato 1**).

Ciò in ragione del fatto che l'obiettivo primario è di impedire che il vettore venga introdotto in Italia.

2. Paesi e territori considerati "a rischio"

I Paesi e territori considerati a rischio sono individuati nei seguenti documenti:

- con riferimento al **territorio UE**, occorre rimandare al testo elaborato dal Centro Europeo di Controllo delle Malattie Infettive (ECDC), alla pagina "*Aedes aegypti - current known distribution: October 2023*", di cui al link: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-aegypti-current-known-distribution-october-2023>;
- quanto al **territorio extra UE**, si rimanda all'analisi elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), "*Countries and territories with current or previous zika virus transmission*" (ultimo aggiornamento febbraio 2022) (**Allegato 2**); tale analisi risulta coerente con quanto evidenziato dal CDC statunitense, in merito al rischio di contrarre la dengue.

Sono pertanto da ritenere validi entrambi i documenti sopracitati, dell'ECDC e dell'OMS, per la segnalazione agli USMAF-SASN territorialmente competenti, in merito a mezzi ed a merci provenienti dai Paesi a rischio, oggetto di vigilanza sanitaria.

Eventuali variazioni delle liste saranno comunicate a codesti Uffici USMAF-SASN dall'Ufficio 3 della scrivente Direzione.

3. Vigilanza sugli aeromobili

3.1. Certificato di disinsettazione residua

Gli aeromobili che provengono direttamente o indirettamente con scali intermedi da Paesi o territori a rischio devono possedere un certificato di disinsettazione residua in ossequio a quanto previsto dal PNA 2020-2025 e dalla Circolare del Ministero della salute, del 25 marzo 2016, prot. 8202-25/03/2016-DGPRE- P (**Allegato 3**), nella quale si ribadiva l'importanza della disinsettazione residua come metodologia primaria alla prevenzione dell'introduzione e della diffusione di insetti vettori.

Il certificato di disinsettazione residua, presentato dagli aeromobili, deve essere conforme a quanto previsto dall'Appendice 4 dell'Annex 9 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile – ICAO, e della circolare EAL 10 del 21 settembre 2012 ed ha una validità di 8 settimane. Può considerarsi valido il certificato di disinsettazione residua, presentato dalle Compagnie aeree o dalle Società che per loro conto mettono in atto le misure di controllo degli infestanti, a condizione che sia stato redatto in conformità all'Appendice 4 dell'Annex 9 della Convenzione ICAO. Tale certificato deve recare in maniera chiara ed inequivocabile la designazione dell'Autorità o Società emittitrice, nome e cognome in lettere stampatello e firma leggibile del firmatario e sua affiliazione, nonché data di effettuazione e scadenza del trattamento.

3.2. Metodi e procedure di disinsettazione

I metodi e le procedure di disinsettazione devono essere conformi a quelli approvati dall'OMS e riportati nel documento “*WHO aircraft disinsection methods and procedures, 2nd ed*”, consultabile al seguente link: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240080317>

Laddove un aeromobile, che abbia effettuato voli (diretti e indiretti, provenienti da Paesi e territori a rischio), in ambito di Aviazione Civile ovvero di Aviazione Generale, risulti sprovvisto di valida certificazione di disinsettazione residua, deve essere eccezionalmente sottoposto a disinsettazione *pre-embarkation, pre-departure, pre-departure cargo holds, o on arrival (cabin o lower cargo holds)*, valida per singola tratta. Tale procedura deve essere riportata nella dichiarazione generale dell'aeromobile (Appendice 1 dell'Annex 9 di ICAO), con i dati identificativi dei dispositivi aerosol usati, conservando gli stessi a bordo (completamente o parzialmente usati), ai fini di un eventuale controllo dalle Autorità all'arrivo.

In tal caso, è compito di Codesti Uffici USMAF-SASN, all'arrivo in territorio italiano, prescrivere:

- la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima della partenza dell'aeromobile dall'Italia;
oppure
- la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima di un rientro dell'aeromobile in territorio italiano nei 28 giorni successivi.

Il certificato di disinsettazione residua eventualmente rilasciato da Codesti Uffici USMAF-SASN deve essere registrato nel portale NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario). È pertanto necessario che le compagnie contattino gli USMAF-SASN per le informazioni utili e per ricevere l'opportuno supporto.

Si raccomanda alle Compagnie aeree e alle Società che gestiscono gli scali la massima collaborazione, al fine di segnalare agli Uffici USMAF-SASN la provenienza degli aeromobili, diretta o indiretta con scali intermedi, da Paesi e territori a rischio.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite, trattandosi di misure di sanità pubblica, la cui inosservanza rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 650 del Codice penale, verrà effettuata una segnalazione agli Organi di controllo competenti.

4. Vigilanza sulle imbarcazioni

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia, comprese anche quelle da diporto, provenienti da **Paesi extra UE** si richiede che vengano presentati agli USMAF-SASN competenti per territorio:

- l'elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni da allegare alla richiesta di Libera Pratica Sanitaria (LPS);
- il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane) o, in alternativa, la dichiarazione a cura del comando nave (o dell'armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all'applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore *Aedes aegypti* quali ad esempio: utilizzo di insetticidi spray (o altri presidi), repellenti, zanzariere, igienizzazione delle zone “sensibili” (quali stive, cambuse, cabine equipaggio o passeggeri), ed assenza di ristagni di acqua, specialmente in aree dell'imbarcazione non soggette a frequenti sanificazioni.

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia - comprese quelle da diporto - provenienti da **Paesi UE** e che negli ultimi 28 giorni abbiano toccato/transitato in porti di Paesi e territori a rischio, si richiede:

- l'elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni;

- la Dichiarazione Marittima di Sanità (MDH/DMS);
- il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane), oppure una dichiarazione a cura del comando nave (o dell'armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all'applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore *Aedes aegypti*, quali ad esempio: utilizzo di insetticidi spray (o altri presidi), repellenti, zanzariere, igienizzazione delle zone "sensibili" quali stive, cambuse, cabine (equipaggio o passeggeri), ed assenza di ristagni di acqua specialmente in zone non soggette a frequenti sanificazioni.

In entrambi i casi, se ritenuto necessario, l'USMAF SASN competente può comunque prescrivere la misura di disinsettazione, sulla base di valutazioni epidemiologiche, della valutazione della dichiarazione esibita o in seguito ad ispezione.

Si raccomanda alle Società armatoriali di aggiornare i piani di disinfestazioni vigenti nelle proprie navi, prevedendo la disinsettazione in caso di transito e/o attracco in porti di Paesi e territori a rischio.

5. Vigilanza sulle merci

In merito alle merci che possono rappresentare un rischio per l'importazione di zanzare infette, (pneumatici usati, fiori recisi freschi e piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, tronchi di legname esotico in cui possono persistere quantità di acqua anche minime, ma tuttavia in grado di permettere la sopravvivenza e la riproduzione di insetti, come da PNA 2020-2025), si sottolinea che devono essere accompagnate da certificazioni che attestino l'avvenuta disinfestazione al momento della loro spedizione dalle aree affette, oppure devono essere sottoposte, a cura e spese degli importatori, ad appropriati trattamenti di disinsettazione con insetticidi prima della loro nazionalizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Vaia

FRANCESCO
VAIA
14.03.2024
16:00:22
UTC



Ufficio 3
Direttore Dott. Antonio Salzano

Responsabili del procedimento
Dott. Cristian Ferrao
Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale
Dott.ssa Margherita Ghezzi

Ufficio 5
Direttore Dott. Francesco Maraglino

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Federica Ferraro

Allegati:

- **Allegato 1:** prot. 4753-14/02/2024-DGPRE-MDS-P, recante “Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani”;
- **Allegato 2:** Documento “*Countries and territories with current or previous zika virus transmission*”. La mappa è consultabile al seguente link: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/zika/map-of-countries_with_zika_transmission_feb2022.pdf?sfvrsn=802a352a_5
- **Allegato 3:** Circolare del Ministero della salute, del 25 marzo 2016, prot. 8202-25/03/2016-DGPRE- P.



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 – COORDINAMENTO USMAF-SASN

0004753-14/02/2024-DGPRES-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

**A tutti gli USMAF-SASN
Sede**

**E per conoscenza
Al Direttore ex DGPRES
Dott. Francesco Vaia**

All'Ufficio 5 ex DGPRES

OGGETTO: Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani.

A causa dell'aumento globale dei casi di dengue, su disposizione del Direttore Generale, Francesco Vaia, si invitano gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF-SASN) ad innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia (a tal proposito è possibile consultare la mappa del rischio fornita dal Centers of Disease Control and Prevention americano – CDC <https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html>) o dove è presente *Aedes aegypti*. Si ricorda che il Regolamento Sanitario Internazionale (Capitolo IV – Disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container e Allegato 5 misure specifiche per malattie a trasmissione vettoriale) prevede che l'aera aeroportuale/portuale e i 400 metri circostanti siano tenuti liberi da fonti di infezione e contaminazione, quindi anche roditori e insetti. Come già previsto dalla Circolare del Ministero della salute prot. 29249 del 28.09.2017, e in ossequio al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 raccomanda agli USMAF-SASN di vigilare attentamente sulla disinsettazione degli aeromobili (tenendo in considerazione quanto previsto dalle circolari 25 marzo 2016; 27 luglio 2016; 19 agosto 2016, emanate in occasione degli outbreak di Zika) e di valutare l'opportunità di emettere ordinanze per l'effettuazione di interventi straordinari di sorveglianza delle popolazioni di vettori ed altri infestanti e di disinfestazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Antonio Salzano

Firmato
digitalmente da

**Antonio
Salzano**

C = IT

*Referenti del procedimento:
Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale*



Countries and territories with current or previous Zika virus transmission,¹ by WHO regional office

WHO Regional Office	Country / territory	Total
AFRO	Angola; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Cameroon; Central African Republic; Côte d'Ivoire; Ethiopia; Gabon; Guinea-Bissau; Kenya; Nigeria; Senegal; Uganda	14
AMRO/PAHO	Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bolivia (Plurinational State of); Bonaire, Sint Eustatius and Saba; Brazil; British Virgin Islands; Cayman Islands; Colombia; Costa Rica; Cuba; Curaçao; Dominica; Dominican Republic; Ecuador; El Salvador; French Guiana; Grenada; Guadeloupe; Guatemala; Guyana; Haiti; Honduras; Easter Island– Chile; Jamaica; Martinique; Mexico; Montserrat; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Puerto Rico; Saint Barthélemy; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Martin; Saint Vincent and the Grenadines; Saint Maarten; Suriname; Trinidad and Tobago; Turks and Caicos; United States of America; United States Virgin Islands; Venezuela (Bolivarian Republic of)	49
SEARO	Bangladesh; India; Indonesia; Maldives; Myanmar; Thailand	6
WPRO	American Samoa; Cambodia; Cook Islands; Fiji; French Polynesia; Lao People's Democratic Republic; Marshall Islands; Malaysia; Micronesia (Federated States of); New Caledonia; Palau; Papua New Guinea; Philippines; Samoa; Singapore; Solomon Islands; Tonga; Vanuatu; Viet Nam	19
EURO	France (Var department)	1
Total		89

Countries and territories with established *Aedes aegypti* mosquito vectors, but no known cases of Zika virus transmission, by WHO regional office

WHO Regional Office	Country / territory	Total
AFRO	Benin; Botswana; Chad; Comoros; Congo; Democratic Republic of the Congo; Equatorial Guinea; Eritrea; Gambia; Ghana; Guinea; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritius; Mayotte; Mozambique; Namibia; Niger; Réunion; Rwanda; Sao Tome and Principe; Seychelles; Sierra Leone; South Africa; South Sudan; Togo; United Republic of Tanzania; Zambia; Zimbabwe	31
AMRO/PAHO	Uruguay	1
EMRO	Afghanistan; Djibouti; Egypt; Oman; Pakistan; Saudi Arabia; Somalia; Sudan; Yemen	9
EURO	Georgia; Região Autónoma da Madeira – Portugal; Russian Federation; Turkey	4
SEARO	Bhutan; Nepal; Sri Lanka; Timor-Leste	4
WPRO	Australia; Brunei Darussalam; China; Christmas Island; Guam; Kiribati; Nauru; Niue; Northern Mariana Islands (Commonwealth of the); Tokelau; Tuvalu; Wallis and Futuna	12
		61

¹ A laboratory-confirmed autochthonous, vector-borne case of ZIKV infection in a country or territory, whether it is detected and reported by the country/territory where infection occurred, or by another country by diagnosis of a returning traveller. Autochthonous infection is considered an infection acquired in-country, i.e. among patients with no history of travel during the incubation period or who have travelled exclusively to non-affected areas during the incubation period. Evidence of autochthonous, mosquito-borne transmission includes those countries with known historical laboratory evidence of ZIKV circulation based on published, peer-reviewed literature as well as all ZIKV surveillance data whether detected and reported by the country where infection occurred or by another country reporting a confirmed case in a returning traveller. Laboratory criteria to ascertain the presence of ZIKV in past studies are:

- Detection of the virus in humans, mosquitoes or animals.
- Serologic confirmation of ZIKV infection with tests conducted after 1980 and considered as confirmed infection on expert review based on testing for all appropriate cross-reactive flaviviruses and utilization of comprehensive testing methodologies. Because of testing and interpretation limitations with serological data antedating 1980, they were not included as evidence of transmission.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 UFFICIO 03 Coordinamento Uffici
 di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF SASN)
 N. DGPREV.III/C.1.a

Risposta al Foglio del
 N.

OGGETTO: Circolari del Ministero della Salute 27 gennaio 2016 e seguenti, relative a misure di prevenzione nei confronti del Virus Zika e di controllo dei vettori - Chiarimenti.

Roma,

Agli USMAF SASN
 PEC Loro Sedi

All'Ente Nazionale Aviazione Civile
 E.N.A.C.
 PEC protocollo@pec.enac.gov.it

e, per conoscenza

Al Ministero della Difesa
 Ufficio di Gabinetto
 PEC udc@postacert.difesa.it

All'Ufficio di Gabinetto
 SEDE
 mail sgr.capogabinetto@sanita.it

In relazione all'oggetto, e a segnalazioni pervenute da diversi USMAF SASN circa la mancata adesione da parte di alcune compagnie aeree, operanti prevalentemente ma non esclusivamente in ambito nazionale o comunitario, alle indicazioni per l'effettuazione della disinsettazione residua di tutti gli aeromobili, a prescindere dalla loro provenienza, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Come già indicato nelle note indirizzate in data 15 marzo 2016 alla IATA ed altre associazioni, e a codesto Ente per opportuna conoscenza, la disinsettazione residua è il metodo più sicuro ed efficace per ridurre il rischio di introduzione e disseminazione di insetti e altri infestanti potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive dell'uomo e degli animali, in quanto a differenza degli altri metodi (pre-flight, block-away, top of descent) prevede il trattamento non solo della cabina passeggeri ma anche di cabina pilotaggio, cappelliere e ripostigli, stive e servizi igienici.

Appare superfluo ricordare che la misura è stata indicata non solo per prevenire il rischio di introduzione di vettori infetti dalle zone attualmente affette da Zika, ma anche per prevenire la possibile disseminazione di vettori potenzialmente competenti alla trasmissione di virus Zika ed altri *Flavivirus* dall'Italia, in cui *Aedes albopictus* è ormai radicata sull'intero territorio, verso altri Paesi europei.

Per tale motivo il certificato di disinsettazione è richiesto anche agli aeromobili che effettuano esclusivamente tratte nazionali e comunitarie.

Peraltro, le misure di controllo dei vettori sono raccomandate dall'OMS anche in relazione ad altre malattie trasmesse da artropodi.

Si confida pertanto nell'opera di sensibilizzazione di codesto Ente nei confronti di Compagnie aeree e società di handling per l'adesione alle raccomandazioni del Ministero della Salute.

Ciò detto, nella consapevolezza delle diversità esistenti nelle organizzazioni sanitarie dei Punti di ingresso internazionali a livello globale, il certificato di disinsettazione residua rilasciato dalle Compagnie aeree o dalle Società che per loro conto mettono in atto le misure di controllo degli infestanti (pest control) sarà considerato valido dagli USMAF SASN di questo Ministero a condizione che esso sia redatto in conformità all'Appendice 4 dell'Annex 9 alla Convenzione ICAO, rechi in maniera chiara ed inequivocabile la designazione dell'Autorità o Società emittitrice, nome e cognome in lettere stampatello (print letter) e firma leggibile del firmatario e sua affiliazione.

I competenti Uffici della scrivente Direzione Generale sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott.ssa G. ARDUINO
Dirigente medico

Il Direttore dell'Ufficio 03
Dott.ssa L. VELLUCCI

Il Direttore Generale
Dott. Raniero Guerra*
+ *firmato Raniero Guerra*

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"